

Regolamento (UE) 17 settembre 2025, n. 1891**Regolamento (UE) 2025/1891 della Commissione, del 17 settembre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nel pesce e in altri prodotti ittici**

emanato/a da: **Commissione**

e pubblicato/a su: **Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 settembre 2025**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, compresi quelli dell'arsenico inorganico in una serie di prodotti alimentari.

(2) L'arsenico è un metalloide ubiquitario presente, in basse concentrazioni, nelle rocce, nel suolo e nelle acque sotterranee naturali. L'attività antropogenica ha contribuito ad aumentare i tenori di arsenico nell'ambiente attraverso le emissioni industriali (attività minerarie, fusione di metalli non ferrosi e combustione di combustibili fossili) e l'uso dell'arsenico in fertilizzanti, preservanti del legno, insetticidi o erbicidi. Sebbene l'esposizione per via cutanea e per inalazione sia possibile, gli alimenti e l'acqua potabile sono le principali vie di esposizione all'arsenico.

(3) Il 12 ottobre 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere sull'arsenico negli alimenti ⁽³⁾ in cui ha concluso che l'arsenico inorganico può causare tumori del polmone, della vescica e della pelle e lesioni cutanee e ha individuato una serie di valori per il «limite di confidenza inferiore della dose di riferimento» (BMDL01) compresi tra 0,3 e 8 µg/kg di peso corporeo al giorno. Poiché l'esposizione alimentare stimata all'arsenico inorganico per i consumatori di medio e alto livello in Europa si situa all'interno della gamma dei valori BMDL01 individuati, non può essere esclusa la possibilità di un rischio per alcuni consumatori. Con il regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione ⁽⁴⁾ sono stati pertanto fissati tenori massimi di arsenico inorganico in vari alimenti terrestri.

(4) Nella sua relazione scientifica del 2021 ⁽⁵⁾ l'Autorità ha valutato l'esposizione alimentare cronica della popolazione europea all'arsenico inorganico tenendo conto dei dati di occorrenza più recenti relativi all'arsenico inorganico negli alimenti e, oltre a confermare la pertinenza degli alimenti terrestri per l'esposizione, ha anche concluso che nella popolazione adulta gruppi alimentari quali «pesce e altri prodotti ittici» figuravano in alcuni paesi tra le fonti presumibili di esposizione all'arsenico inorganico.

(5) Sulla base dei dati di occorrenza più recenti e in attesa di consultazioni per quanto riguarda i potenziali tenori massimi di arsenico nel pesce e in altri prodotti ittici, il regolamento (UE) 2023/465 della Commissione ⁽⁶⁾ ha ridotto il tenore massimo di arsenico inorganico nel riso bianco e ha fissato tenori massimi per alcuni alimenti terrestri.

(6) Il 28 novembre 2023 l'Autorità ha adottato un parere scientifico su un aggiornamento della valutazione del rischio relativo all'arsenico inorganico negli alimenti ⁽⁷⁾, in cui si conclude che studi epidemiologici dimostrano che l'assunzione cronica di arsenico inorganico attraverso l'alimentazione e/o l'acqua potabile è associata a un aumento del rischio di vari effetti avversi, tra cui il cancro del polmone, della vescica e della pelle. L'Autorità ha utilizzato un BMDL05 pari a 0,06 µg/kg di peso corporeo al giorno e ha applicato un approccio basato sul «margine di esposizione» (MOE). Essa ha ritenuto che negli adulti i MOE siano bassi (compresi tra 2 e 0,4 per i consumatori medi e tra 0,9 e 0,2 al 95° percentile di esposizione) e ha concluso che, pertanto, l'attuale esposizione all'arsenico inorganico desta preoccupazioni per la salute nonostante le incertezze.

(7) Al fine di continuare a ridurre l'esposizione della popolazione all'arsenico inorganico, è pertanto

opportuno stabilire tenori massimi per il pesce e altri prodotti ittici, che contribuiscono a tale esposizione.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915.

(9) Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione e al fine di prevenire gli sprechi alimentari, il pesce e gli altri prodotti ittici legalmente immessi sul mercato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj>.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj>).

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), «Scientific Opinion on Arsenic in Food». EFSA Journal 2009; 7(10):1351, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.1351>.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/1006 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico nei prodotti alimentari (GU L 161 del 26.6.2015, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1006/oj>).

⁽⁵⁾ Relazione scientifica dell'EFSA - «Chronic dietary exposure to inorganic arsenic», EFSA Journal 2021; 19(1): 6380, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2021.6380>.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/465 della Commissione, del 3 marzo 2023, recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico in alcuni alimenti (GU L 68 del 6.3.2023, pag. 51, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/465/oj>).

⁽⁷⁾ «Scientific opinion on an update of the risk assessment on inorganic arsenic in food», EFSA Journal. 2024;22:e8488, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2024.8488>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2023/915 è così modificato:

(1) l'articolo 10, paragrafo 1, è così modificato:

(a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di cui alle lettere da a) a q) possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza:»;

(b) è aggiunto il punto seguente:

«(q) 8 ottobre 2025 per quanto riguarda i tenori massimi di arsenico inorganico di cui all'allegato I, punti 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 e 3.4.8»;

(2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2025

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, sezione 3 (Metalli e altri elementi), del regolamento (UE) 2023/915, la sottosezione 3.4 (Arsenico) è così modificata:

(1) la seconda riga è sostituita dalla seguente:

.	.	«Arsenico inorganico (somma di As ^(III) e As ^(V))	I tenori massimi di arsenico inorganico si applicano ai prodotti di cui ai punti da 3.4.1 a 3.4.8.»
---	---	--	---

(2) il punto 3.4.5 e la riga che lo precede sono sostituiti dai seguenti:

3.4.5	«Muscolo dei seguenti pesci:	.	Il tenore massimo si applica al peso fresco. Qualora i pesci siano destinati a essere consumati per intero, il tenore massimo si applica all'intero pesce. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
3.4.5.1	Specie diverse da quelle di cui al punto 3.4.5.2	0,10	.
3.4.5.2	Rane pescatrici (specie <i>Lophius</i> ; <i>Kathetostoma giganteum</i>), pesci piatti (specie <i>Pleuronectiformes</i>), eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), aringa (specie <i>Clupea</i>), razza (specie <i>Rajidae</i>) e squalo (tutte le specie).	0,50	.
3.4.6	Crostacei	.	Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici e dell'addome; è pertanto escluso il cefalotorace dei crostacei. Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) il tenore massimo si applica al muscolo delle appendici. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
3.4.6.1	Granchi e crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>), gamberi e gamberetti (tutte le specie).	0,10	.
3.4.6.2	Crostacei diversi da quelli di cui ai punti 3.4.6.1 e 3.4.6.3.	0,20	.
3.4.6.3	Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>) e aragoste (specie <i>Jasus</i>)	1,5	.
3.4.7	Molluschi bivalvi	.	Il tenore massimo si applica al peso fresco. Nel caso del <i>Pecten maximus</i> , il tenore massimo si applica unicamente al muscolo adduttore e alla gonade. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
3.4.7.1	Pettinidi	0,10	.
3.4.7.2	Molluschi bivalvi diversi da quelli di cui al punto 3.4.7.1	0,50	.
3.4.8	Cefalopodi	0,050	Il tenore massimo si applica al peso fresco. Il tenore massimo si applica all'animale senza visceri. Nel caso degli alimenti essiccati, diluiti, trasformati e/o composti si applica l'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
.	.	Arsenico totale	Il tenore massimo di arsenico totale si applica ai prodotti di cui al punto 3.4.9.
3.4.9	Sale	0,50»	.

Ars

